

**Emergenza Covid-19 ♦ Update/49 ♦ 19.10.2020**

**In evidenza**



♦ **COVID-19: le novità del nuovo D.P.C.M. 18/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza, in vigore fino al 13 Novembre prossimo.**

*EDIZIONE STRAORDINARIA*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 161° - Numero 258**



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

**Roma - Domenica, 18 ottobre 2020**

**SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)



◆ **COVID-19: le novità del nuovo D.P.C.M. 18/10/2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza, in vigore fino al 13 Novembre prossimo.**



*E' stato approvato e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 18 Ottobre 2020, il D.P.C.M. recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25.03.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del Decreto Legge 16.05.2020 n. 33 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».*

A pochi giorni di distanza dal precedente D.P.C.M. 13.10.2020, è stato dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su ulteriori misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19, che resterà in vigore **fino al 13 Novembre**.

Il DPCM è frutto di un vertice fra Governo e Regioni sull'esigenza di una nuova stretta da adottare, in considerazione della curva dei contagi in rapidissima ascesa. Il Decreto mira infatti a frenare il dilagare del Covid-19 limitando gli assembramenti, monitorando le occasioni di contagio nei contesti sociali e conviviali e sui mezzi di trasporto pubblico, alla luce del parere del CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

### **Le novità in breve**

#### ✓ **Situazioni di assembramento**

Il D.P.C.M. prevede che **si possa disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00**, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, consentendo l'accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali.

#### ✓ **Attività sportive**

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di **riempimento del 15%** rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il **numero massimo di 1000**

**spettatori** per manifestazioni sportive **all'aperto** e di **200 spettatori** per manifestazioni sportive **in luoghi chiusi**. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.

Le **sessioni di allenamento** degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.

**L'attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite **solo in forma individuale** e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

**Riguardo a piscine e palestre**, viene data una settimana di tempo per adeguarsi ai protocolli di sicurezza, saranno comunque prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà tali protocolli.

#### ✓ Fiere, congressi, riunioni, cerimonie

**Sono sospese le sagre e fiere locali e i convegni**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

**Restano consentite, invece, le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale**, *«previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico»*.

**Tutte le cerimonie pubbliche devono essere svolte nel rispetto dei protocolli** e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad eccezione di quelle di rilevanza nazionale, che si svolgono senza la presenza di pubblico.

#### ✓ Smart working nella PA e riunioni a distanza anche nel privato

In linea con i suggerimenti del Comitato tecnico scientifico la nuova stretta per evitare ulteriori contagi punta ad **incentivare nella Pubblica Amministrazione il ricorso allo smart working** (pari o superiore al 70%) per tutti i lavoratori, a partire da quelli pubblici non impegnati nella gestione delle emergenze.

**Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza**, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico.

**E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.**

### ✓ Scuole e università

L'attività didattica ed educativa **per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza**, ma per le scuole superiori si prevede di modulare *«ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9»*.

Inoltre, **«le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado»** nelle zone a rischio possono adottare *«forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza»*.

**Le Università** invece dovranno essere in grado di adattarsi in base all'andamento del quadro epidemiologico, prevedendo **la possibilità di didattica a distanza in caso di necessità**.

### ✓ Bar e Ristorazione

Tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte:

- **dalle 5 alle 24**, con consumo al tavolo, con un **massimo di sei persone per tavolo**;
- **sino alle ore 18.00**, in assenza di consumo al tavolo;
- **le consegne a domicilio non hanno vincolo di orario**.
- Resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, **fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto**.
- **Nei ristoranti è obbligatoria l'affissione all'esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale**.
- **Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all'interno degli ospedali**, negli aeroporti e le autostrade.

### ✓ Sale giochi aperte dalle 8 alle 21

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo saranno **consentite dalle ore 8 alle ore 21**.

Restano comunque **sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso.

✓ **Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto.**

Le feste conseguenti alle **cerimonie civili o religiose** sono consentite con la **partecipazione massima di 30 persone**, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

✓ **App IMMUNI**

Al fine di rendere più efficace il *contact tracing* attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, **l'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ha l'obbligo di caricare il codice chiave** in presenza di un caso di positività.

**Link al testo completo del DPCM 18.10.2020**

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481\\_DPCM\\_18\\_ottobre\\_2020.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/1603060912481_DPCM_18_ottobre_2020.pdf)

**Link all'Allegato**

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegato\\_A\\_Dpcm\\_18102020.pdf](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Allegato_A_Dpcm_18102020.pdf)

	<b>Per informazioni e chiarimenti contattare i nostri uffici: tel. 0547 642518 ■ e.mail segreteria@retepmiromagna.it</b>
<b>Clausola di esclusione di responsabilità</b>	<i>Rete PMI Romagna ricorda che il presente documento è redatto facendo riferimento unicamente ai testi della legislazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Italiana e/o Bollettini Ufficiali Regionali e/o qualsiasi altra pubblicazione ufficiale. Si tratta di una sintesi che necessita degli opportuni approfondimenti personalizzati e pertanto Rete PMI Romagna non assume alcuna responsabilità in merito alla interpretazione che può derivare per quanto riguarda il contenuto della scheda o eventuali modifiche ai provvedimenti, che siano intervenute in data successiva alla redazione della presente nota informativa.</i>